

Codice A1814A

D.D. 22 agosto 2018, n. 2554

**Autorizzazione idraulica n. 1646 per lavori di manutenzione idraulica mediante taglio vegetazione e ripristino sezione d'alveo del torrente Nizza in Comune di Agliano Terme (AT).
Richiedente: Comune di Agliano Terme(AT)**

Con nota del 19/07/2018 (ns. prot. n. 33418 del 19/07/2018) integrata da nota del 27/07/2018 (ns. prot. n. 34775 del 27/07/2018) il Comune di Agliano Terme(AT) con sede in P/zza Roma,21-14041 Agliano Terme(AT) a seguito del finanziamento dell'importo di €21.932,11 da parte della Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 54/1975-programma annualità 2017-2019 (D.D. n. 3832 del 17/11/2017), ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, per eseguire interventi di manutenzione idraulica dell'alveo del torrente Nizza, al fine di ripristinare l'efficienza idraulica del corso d'acqua nel tratto che scorre nel territorio comunale e più precisamente dal ponte lungo la strada Costigliole-Calosso al ponte posto a confine con il Comune di Moasca, per una lunghezza complessiva d'intervento di ml. 1.335.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Alberto Branda, con studio tecnico in via Gervasio,9 - 14049 Nizza Monferrato (AT), in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Gli interventi in progetto consistono sostanzialmente in:

- rimozione mediante decespugliamento della vegetazione arbustiva ed infestante(in prevalenza canneti) presente nell'alveo inciso e lungo le sponde con successiva riprofilatura spondale per ripristino delle sezioni originali compreso trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale asportato ;
- scavi di sbancamento nell'alveo, in corrispondenza dei manufatti d'attraversamento stradale per sgombero materiale depositato con sistemazione dello stesso a imbottimento di sponda o colmature di depressioni in alveo;
- abbattimento di alberi senza estirpazione della ceppaia.

L'Amministrazione Comunale di Agliano Terme (AT) con deliberazione della Giunta Comunale in data 05/04/2018 n. 26 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione idraulica mediante taglio vegetazione e ripristino della sezione d'alveo del torrente Nizza.

In data 07/08/2018 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale Al-At- Ufficio di Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, si è accertato che il corso d'acqua è caratterizzato in diversi tratti ed in corrispondenza degli attraversamenti stradali, dalla presenza in alveo di vegetazione arbustiva ed infestante (principalmente canneti) e da depositi terrosi che oltre a costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ne riducono notevolmente la sezione utile.

Per migliorare l'efficienza idraulica si rende necessario procedere al decespugliamento della vegetazione, allo scotico per la rimozione dell'apparato radicale della vegetazione infestante (profondità massima cm. 30), alla rimozione dei materiali depositatosi in alveo e in particolare in corrispondenza degli attraversamenti stradali con successivo trasporto a discarica del materiale di risulta, alla riprofilatura spondale per ripristino delle originarie sezioni idrauliche nonché all'abbattimento delle piante secche/divelte e instabili presenti nell'alveo inciso.

L'intervento in progetto può pertanto ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Nizza in quanto trattasi di manutenzione idraulica necessaria al miglioramento del deflusso idrico, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

- il taglio della vegetazione forestale dovrà essere di tipo manutentivo ai sensi dell'art.37 bis del vigente Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i. ovvero :
 - sulle sponde dovrà riguardare solo gli esemplari inclinati, secchi o instabili che possono cadere in alveo e creare disordine idraulico, mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore di sponda(art. 37 comma 2b del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011);
 - nell'alveo attivo,(ovvero nella porzioned'alveo interessato dalla piena ordinaria-circa 2/3 dell'altezza della sezione), dovrà essere effettuato a raso senza rilascio di matricine (art. 37 bis comma 2 del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011) al fine di evitare ostruzioni della sezione idraulica;
- il materiale proveniente dal decespugliamento e taglio della vegetazione oltre a quello derivante dagli scarti di lavorazione (ramaglie, fogliame.etc..) non potrà essere abbandonato in alveo, sulle sponde o nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua ma dovrà essere immediatamente allontanato dalle pertinenze idrauliche e aree esondabili;
- non è consentito sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura (da realizzarsi in tratti saltuari, nei quali si riscontra la necessità di ripristinare l'originaria sezione di deflusso), dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento, al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti a monte e valle delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- nel tratto oggetto d'intervento occorrerà rimuovere in corrispondenza di ogni singolo manufatto d'attraversamento stradale, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente proprietario(es. Provincia) e verifica del piano d'imposta delle fondazioni (al fine di evitare anche nel tempo scalzamenti e cedimenti), il materiale che riduce la sezione utile, estendendo l'intervento per almeno metri 50 a monte e a valle del manufatto medesimo;
- non è consentita la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- ad ultimazione lavori si dovranno rimuovere le eventuali piste di transito in alveo e in area demaniale, ripristinare le pertinenze demaniali interessate dai lavori e adottare tutti gli accorgimenti necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua;
- non è consentito modificare lo stato dei luoghi e l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale quota del piano campagna.

Ravvisata inoltre la necessità idraulica, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e considerato che l'intervento rientra tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il torrente Nizza è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 34.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il D.Lgs. 112/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- vista la L.R. n.12/2004 e s.m.i. e il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 e s. m e i.
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i. ;
- vista la D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art.18 e Allegato A ;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- vista la D.D. n. 3832 del 17/11/2017;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Agliano Terme (AT), ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica mediante taglio vegetazione e ripristino sezione d'alveo del torrente Nizza, come evidenziato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio idrico, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione forestale dovrà essere di tipo manutentivo ai sensi dell'art.37 bis del vigente Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m. e i. ovvero :
 - sulle sponde dovrà riguardare solo gli esemplari inclinati, secchi o instabili che possono cadere in alveo e creare disordine idraulico, mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore di sponda(art. 37 comma 2b del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011);
 - nell'alveo attivo,(ovvero nella porzione d'alveo interessato dalla piena ordinaria-circa 2/3 dell'altezza della sezione), dovrà essere effettuato a raso senza rilascio di matricine (art. 37 bis comma 2 del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011) al fine di evitare ostruzioni della sezione idraulica;
- il materiale proveniente dal decespugliamento e taglio della vegetazione oltre a quello derivante dagli scarti di lavorazione (ramaglie, fogliame, etc..) non potrà essere abbandonato in alveo, sulle sponde o nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua ma dovrà essere immediatamente allontanato dalle pertinenze idrauliche e aree esondabili;
- non è consentito sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura (da realizzarsi in tratti saltuari, nei quali si riscontra la necessità di ripristinare l'originaria sezione di deflusso), dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento, al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti a monte e valle delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- nel tratto oggetto d'intervento occorrerà rimuovere in corrispondenza di ogni singolo manufatto d'attraversamento stradale, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente proprietario(es. Provincia)e verifica del piano d'imposta delle fondazioni (al fine di evitare anche nel tempo scalzamenti e cedimenti), il materiale che riduce la sezione utile, estendendo l'intervento per almeno metri 50 a monte e a valle del manufatto medesimo;
- non è consentita la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- ad ultimazione lavori si dovranno rimuovere le eventuali piste di transito in alveo e in area demaniale, ripristinare le pertinenze demaniali interessate dai lavori e adottare tutti gli accorgimenti necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua;

- non è consentito modificare lo stato dei luoghi e l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale quota del piano campagna.
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione degli ostacoli e dei detriti nonché quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione mentre il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o in sponda, ove necessario, in prossimità delle aree di intervento di cui trattasi senza modificare l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale piano campagna e lo stato dei luoghi ;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese , tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle leggi vigenti in materia ;
- il Comune di Agliano Terme(AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **anni 1** (uno), tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturali dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, la data di inizio dei lavori e la relativa conclusione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori.

Ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dei lavori rispetto al progetto approvato.

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

In virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m. e i., la realizzazione degli interventi di pulizia, risagomatura dell'alveo e ripristino delle sezioni idrauliche non sono soggette a concessione demaniale né a pagamento di canone e il valore della massa legnosa asportata nell'ambito dei lavori di manutenzione idraulica ai sensi della circolare del Presidente della Giunta

Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della L.R. n. 17 del 12/08/2013 – art. 18 e Allegato A) è ritenuto nullo e il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Roberto CRIVELLI

I Funzionari estensori:
Geom. Franca SIGLIANO
Geom. Giuliana CAPITOLO